

TRIBUNALE DI ROMA

TABELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE DI UN CONGIUNTO

Valore punto per il 2011 € 8.725

Relazione di parentela

		punti
Relazione parentela con il de cuius (1) (1) Il punteggio può essere diminuito fino a 1/2 in relazione alla situazione concreta correlata alla concreta esistenza di un serio rapporto affettivo	genitore	20
	figlio	18
	avo	6
	fratello	7
	nipote	6
	zio	6
	cugino	2
	coniuge	20
	convivente (previa prova dell'effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare):	20
	età della vittima	punti aggiuntivi
età della vittima	0 - 20	5
	"21-40	4
	"41 - 60	3
	"61-800	2
	oltre 80	1
età del congiunto	età del congiunto	punti aggiuntivi
	0 - 20	5
	"21-40	4
	"41 - 60	3
	"61-800	2
età del congiunto	oltre 80	1
convivenza e composizione del nucleo familiare	convivenza tra congiunto e de cuius	punti aggiuntivi
	assenza di altri familiari conviventi	4
	assenza di altri familiari rientranti nella parentela fino al secondo grado	3
Non convivenza (2) (2) la riduzione è destinata a consentire una diversificazione tra non conviventi	Possibilità di riduzione fino ad 1/2 del punteggio complessivo	aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivo

Nota Esplicativa
della tabella per il calcolo del danno non patrimoniale da perdita parentale.

1. Il sistema elaborato nel 2007

Nell'anno 2007 il Tribunale di Roma, per ovviare agli inconvenienti emersi nel tempo con l'applicazione del sistema di riferimento per il danno da perdita di un congiunto elaborato fin dal 1996 e che potevano sintetizzarsi nella incompleta elencazione dei casi predeterminati di risarcimento, una limitazione dei criteri di correzione del valore base strutturati solo sulla esistenza o meno di congiunti o sulla convivenza o meno del congiunto, l'omessa espressa considerazione dell'età della vittima e dell'età del congiunto tra i criteri per la determinazione dell'importo del risarcimento, ha immaginato un diverso sistema basato su di una impostazione diversa, meglio in grado di garantire una adeguata personalizzazione del risarcimento.

Tale sistema muoveva dalla enucleazione, pur consapevole della ovvia considerazione della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte, di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi, e cioè:

- 1) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno è, secondo l'*id quod plerunque accidit*, tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto;
- 2) l'età del supersite, dovendosi anche in questo caso ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto maggiore il danno quanto minore è l'età del superstite quando il danno si verifica, in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore ed in un momento, quando interessa soggetti ancora minori di età, spesso cruciale per la formazione della personalità del superstite;
- 3) l'età della vittima dovendosi, anche in questo caso, ritenere esistente un rapporto di funzionalità inversa essendo tanto minore il danno quanto

maggiore è l'età della vittima al momento del fatto, nella triste ma ovvia considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;

- 4) la convivenza tra la vittima ed il superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite.

Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, si era ritenuto opportuno adottare non più un sistema rigido basato su di un importo risarcitorio di base da modificare in più ed in meno, ma di un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.

Sono stati divisi i criteri in cinque classi (rapporto parentale, età della vittima, età del superstite, convivenza e composizione del nucleo familiare) ed in ciascuna classe si sono previste specifiche variabili a ciascuna delle quali è stato assegnato un punteggio.

Il risarcimento totale, quindi, era pari al punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi previste ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.

In concreto tale meccanismo determinava la liquidazione del danno – nel 2007 - attraverso una operazione di questo tipo: per la perdita di un figlio di venti anni, domandato da un genitore di quaranta, che convivesse col defunto sarebbe stata di euro 8.000 (valore del punto) per 29 (20 punti per il rapporto di parentela, 4 per l'età della vittima, 3 per l'età del superstite, 2 per la convivenza) per un totale di 232.000.

2. La necessità di operare degli aggiustamenti al sistema

I primi due anni di applicazione del nuovo sistema hanno posto in evidenza il fatto che alcune delle criticità per superare le quali era stato elaborato non erano state del tutto risolte ed anzi alcune si erano accentuate.

Ad esempio il nuovo sistema tendeva ad affermare un punteggio in qualche modo fisso, determinato dal solo rapporto di parentela, senza che fossero predeterminati i margini per il possibile apprezzamento della situazione concreta; il rapporto di convivenza che al massimo poteva variare il risarcimento di due punti quando lo stesso potrebbe avere un significato importante nella determinazione della entità del danno subito dal congiunto proprio per quel rilievo che assume non la sola parentela ma la comunione di vita che in qualche modo consegue al rapporto di convivenza, specie quando protratto nel tempo; la mancata considerazione di uno specifico valore aggiunto nel caso che la vittima fosse l'unico familiare del sopravvissuto, si pensi ad esempio ad un minore che finisce affidato ai servizi sociali; la non adeguata valutazione del fatto che la durata della vita deve essere valutata separatamente per ogni classe di età di guisa che per la classe eccedente gli ottanta anni non può essere valutata 0,5 punti in quanto l'aspettativa di vita di chi ha superato gli ottanta anni non è determinata dalla vita media ma, come dimostrato dagli specifici studi eseguiti nel particolare settore, in media chi ha superato gli ottanta anni ha una aspettativa di vita più consistente rispetto alla vita media proprio perché si tratta di soggetti che hanno dimostrato di appartenere alla parte di campione geneticamente più longevo, sulla base della selezione verificatasi.

Sotto tale spetto è stato previsto che il punteggio attribuito per il rapporto parentale sia suscettibile di riduzione fino ad un terzo in presenza di particolarità che ne facciano apprezzare la concreta attenuazione (si pensi ad esempio ad i coniugi separati ma il cui matrimonio non sia stato ancora sciolto, etc).

Si è poi previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzato con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito

fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento del punteggio da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.

Sono state corrette anche piccole incongruenze quali la diversa valutazione tra fratelli unilaterali e i fratelli germani per tener conto della ormai avvenuta modificazione della struttura base della famiglia o la differenziazione tra il nipote diretto ed il nipote figlio del fratello.

Si è ritenuto, infine opportuno chiarire che il rapporto di convivenza che si intende tutelare, come peraltro ricordato dall'orientamento del giudice di legittimità, presuppone la prova della effettiva esistenza di un serio e prolungato vincolo di natura parafamiliare e che, quando sussistente, determina una sostanziale equiparazione alla equivalente categoria di rapporto parentale, tenuto conto della progressiva modificazione della realtà anche costituzionale del concetto di famiglia.

Per l'anno 2010 si è ritenuto opportuno confermare il sistema individuato per l'anno 2009 rinviando al 2011 la valutazione in ordine agli effetti dello stesso ed alla necessità di eventualmente operare correzioni o precisazioni in presenza di riscontrati effetti indesiderati o discorsivi.

E' stato, pertanto, operato unicamente un aggiornamento dell'importo utilizzato a base per il calcolo sulla base del tasso di inflazione rilevato dall'Istat per l'anno 2009, portandolo ad euro 8.562 per l'anno 2010.

Le modifiche apportate per l'anno 2011

Sulla base della osservazione del funzionamento dei criteri adottati per il 2009 durante il biennio 2009 e 2010 si è ritenuto di dover apportare alcune modificazioni.

La prima riguarda la possibilità di operare una riduzione fino alla metà, rispetto al precedente fino ad un terzo, i coefficienti relativi ai rapporti di parentela al fine

di meglio enfatizzare che detti coefficienti sono sensibili ai rapporti di affettività, di solidarietà e di comunione di vita che legano i superstiti al congiunto o al compagno defunto ed ai loro elementi rilevatori quali ad esempio la mancata frequentazione per periodi di durata rilevante, la non conoscenza diretta del congiunto e così via.

Si è previsto, inoltre, di portare il punteggio attribuito alla convivenza con il de cuius da due a quattro punti al fine di valutare maggiormente i rapporti di comunanza di vita conseguenti normalmente alla convivenza, e di portare da due a tre punti il punteggio attribuito nel caso che non vi siano altri conviventi con il de cuius oltre il soggetto che risulta convivente.

E' stata anche introdotta la previsione di una durata minima della convivenza perché possa operare detti punteggi nel senso che la convivenza debba essere iniziata almeno tre mesi prima rispetto al fatto e che non si sia interrotta.

E' stato previsto, infine, che nel caso che il congiunto superstite non abbia altri parenti entro il secondo grado sia possibile un incremento del punteggio riconosciuto da un terzo alla metà.

E' il caso di precisare che la riduzione possibile nel caso di non convivenza, portata da fino ad un terzo a fino alla metà, è destinata ad essere valorizzata nei casi in cui la stessa sia connessa alla difficoltà di conservazione di rapporti ordinari quando gli stessi non siano riconnessi alla sfera affettiva o di comunanza di vita ma ad esempio, a fatti oggettivi quali la distanza che ha oggettivamente ridotto i contatti fisici tra i congiunti.

E stato aggiornato secondo l'indice Istat per il 2010 l'importo del punto portato a decorrere dal 2001 ad euro 8.725.

3. Uso della tabella

Come tutte le tabelle non aventi uno specifico fondamento normativo ma solo interpretativo, esse costituiscono in un determinato momento il punto di arrivo di una riflessione collettiva che ha come scopo rendere meglio interpretabile l'iter

logico della decisione che verrà adottata ed in qualche misura la sua prevedibilità, sia pure a soli fini indicativi. E' evidente che la presenza di circostanze tali da far ritenere il giudice di essere in presenza di un caso che si allontana dalle caratteristiche del cd caso medio, in base al quale sono state realizzate, impone al giudice di liquidare le somme che a suo avviso costituiscano il corretto risarcimento, salvo offrire una adeguata motivazione.